

**ALLEGATO A alla proposta di delibera DC/PRO/2023/36**

**APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLE ENTRATE COMUNALI E RELATIVA RISCOSSIONE (PG.N.1579/2012) LEGATE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M.14 APRILE 2023 (SPESE DI NOTIFICA E COSTI DELLE MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE) E RIDUZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA AL TASSO LEGALE.**

**ART. 1**

**(Modifiche all'art. 25)**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Art.25 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento.</b></p> <p>1.Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge speciale per ICI (art.12 D.L.gs.504/92), TARSU (art.76 D.Lgs.507/93) e Pubblicità (art.23 D.Lgs.507/93), oltre che per IMU, TARI e TASI ai sensi dell'art.1 comma 699 L.147/2013 e dal 01/01/2020 della nuova IMU disciplinata dall'art.1 commi 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 -- se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare - entro il termine per la proposizione del ricorso - le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento</p>	<p><b>Art.25 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento.</b></p> <p>1.Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge speciale per ICI (art.12 D.L.gs.504/92), TARSU (art.76 D.Lgs.507/93) e Pubblicità (art.23 D.Lgs.507/93), oltre che per IMU, TARI e TASI ai sensi dell'art.1 comma 699 L.147/2013 e dal 01/01/2020 della nuova IMU disciplinata dall'art.1 commi 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 -- se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare - entro il termine per la proposizione del ricorso - le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento</p> <p><b>2. Nel caso in cui il contribuente intenda aderire all'avviso di accertamento e presenti istanza di rateizzazione prima della scadenza del termine per l'impugnativa dell'atto, l'Ente valuta che sussistano i presupposti per accordare la rateizzazione alle condizioni previste dal Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali PG.N. 2009/2012. Resta inteso che, in caso di pagamento rateale, l'acquiescenza si perfeziona con il pagamento dell'ultima rata.</b></p>

## Art. 2

### (Modifiche all'art. 33-bis)

All'art. 33 bis del Regolamento in oggetto viene aggiunto il comma 1 bis di cui al seguente prospetto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<b>Art.33bis Sanzioni amministrative</b> 1. Nell'ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della l. 689/1981, nella misura prevista dall'art. 2 del DM 12/9/2012 per singola ordinanza ingiunzione.	<b>Art.33bis Sanzioni amministrative</b> 1. Nell'ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della l. 689/1981, nella misura prevista dall'art. 2 del DM 12/9/2012 per singola ordinanza ingiunzione. <b>1.bis Dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), l'ammontare delle spese di notifica, ripetibile nei confronti del destinatario dell'ordinanza-ingiunzione notificata, è indicato nell'articolo 1 comma 2 e nell'articolo 2 del suddetto decreto, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo.</b>

## Art. 3

### (Modifiche all'art. 35-bis)

Al comma 1 dell'art. 35 bis del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<b>Art. 35-bis Sospensione dei rimborsi e compensazione.</b> 1.Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento/accertamento esecutivo di cui all'art.1 comma 792 lett.a) della L.160/19, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.	<b>Art. 35-bis Sospensione dei rimborsi e compensazione.</b> 1.Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento/accertamento esecutivo di cui all'art.1 comma 792 lett.a) della L.160/19, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della <del>commissione</del> <b>Corte di giustizia</b> tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

#### Art.4

#### (Modifiche all'art. 37)

All'art. 37 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Art. 37 Riscossione coattiva</b></p> <p>5.Nell'ambito della riscossione coattiva relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sanzioni per violazioni del Codice della Strada;</li><li>- sanzioni amministrative di cui alla l. 681/1981;</li><li>- entrate tributarie e patrimoniali per cui è stata emessa ingiunzione fiscale entro il 31/12/2019 il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:</li></ul> <p>a) rimborso spese da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione; - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione;</li></ul> <p>b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali;</p> <p>c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;</p> <p>d) penalità per ritardato pagamento: 25 euro per singola ingiunzione. Questa penalità trova applicazione relativamente ai corrispettivi dei</p>	<p><b>Art. 37 Riscossione coattiva</b></p> <p>5.Nell'ambito della riscossione coattiva relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sanzioni per violazioni del Codice della Strada;</li><li>- sanzioni amministrative di cui alla l. <del>681/1981</del> <b>689/1981</b>;</li><li>- entrate tributarie e patrimoniali per cui è stata emessa ingiunzione fiscale entro il 31/12/2019 il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:</li></ul> <p>a) rimborso spese da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione; - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione;</li></ul> <p>b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali; <b>dall'01/06/2023 interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale;</b></p> <p>c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;</p> <p><b>c-bis) dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), recupero spese legate alla notifica dell'atto di ingiunzione fiscale e alla notifica degli atti delle successive fasi cautelari ed esecutive, nella misura indicata nell'articolo 1 comma 2 e nell'articolo 2 del suddetto decreto, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo;</b></p> <p>d) penalità per ritardato pagamento: 25 euro per singola ingiunzione. Questa penalità trova</p>

<p>servizi a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti pre-ingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010 con riferimento al c.d. “secondo sollecito” (di cui al punto 3 della prima proposta ivi deliberata) e conseguente avvio della riscossione coattiva dopo la scadenza del primo sollecito;</p> <p>e) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all’art.1 comma 544 della L. 228/2012: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto;</p> <p>f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000;</p> <p>g) diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.</p> <p>Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.</p> <p>In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia</p>	<p>applicazione relativamente ai corrispettivi dei servizi a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti pre-ingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010 con riferimento al c.d. “secondo sollecito” (di cui al punto 3 della prima proposta ivi deliberata) e conseguente avvio della riscossione coattiva dopo la scadenza del primo sollecito;</p> <p>e) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all’art.1 comma 544 della L. 228/2012: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto; <b>per gli atti inviati dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), il presente rimborso spese non è più dovuto.</b></p> <p>f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000;</p> <p><b>f-bis) dall’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), le spese e gli oneri ripetibili nei confronti del debitore per attività cautelari ed esecutive si applicano nella misura indicata negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del suddetto decreto;</b></p> <p>g) diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.</p> <p>Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.</p> <p>In caso di pagamento integrale del dovuto prima</p>
---	---

5ter. Gli atti di sollecito di cui all'art. 1 comma 795 L. 160/2019 possono essere inviati tramite posta ordinaria, email o posta elettronica certificata.

**5ter.** Gli atti di sollecito di cui all'art. 1 comma 795 L. 160/2019 possono essere inviati tramite posta ordinaria, email o posta elettronica certificata. **Dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), le spese di invio del sollecito, ripetibili nei confronti del destinatario, si applicano nella misura prevista dall'art. 2 comma 1 del suddetto decreto, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo.**

5squater. Gli interessi di mora di cui all'art. 1 comma 802 L.160/2019 sono conteggiati al tasso di interesse legale aumentati di 2 punti percentuali. **Dal 01/06/2023, gli interessi di mora di cui all'art. 1 comma 802 L.160/2019 sono conteggiati al tasso di interesse legale .**